



COMUNE DI POSITANO

Provincia di SALERNO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 del 28.04.2025

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2025.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **11.00** nella sala consiliare "Andrea Milano" della Sede Comunale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nei termini prescritti con lettera d'invito del Sindaco prot. n. 6873 in data 22.04.2025, si è riunito in prima convocazione, sessione ordinaria ed in seduta pubblica, nelle persone dei signori:

Cognome e nome	P/A	Cognome e nome	P/A
1 - GUIDA GIUSEPPE	Presente	8 - DI GENNARO MARGHERITA	Presente
2 - DE LUCIA MICHELE	Presente	9 - RUSSO GIORGIO FRANCESCO	Assente
3 - GUARRACINO RAFFAELE	Presente	10-GUIDA GABRIELLA	Presente
4 - DI LEVA ANTONINO	Presente	11-MASCOLO VITO	Presente
5 - ATTANASIO STEFANO	Presente	12-MASCOLO ELENA	Presente
6 - MILANO GIUSEPPE	Presente	13-CUCCARO GIORGIA	Presente
7- VESPOLI GIUSEPPE	Presente		

- **Componenti assegnati: Sindaco e n. 12 Consiglieri**
- **Componenti in carica: Sindaco e n. 12 Consiglieri**
- **Presenti: n. 12 (dodici)**
- **Assenti: n. 1 (uno: Russo Giorgio Francesco)**

E' presente, altresì, l'Assessora esterna Celentano Anna.

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 del d.lgs. n. 267/2000), il Segretario Comunale **dott. Roberto Franco**.

Assume la presidenza il Sindaco **dott. Giuseppe Guida**, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione allegata (*allegato A*) alla presente;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 738 della legge 27.12.2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, che l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639 della legge 27.12.2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della legge n. 160/2019;

VISTA la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) contenuta nella legge 27.12.2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC) - componente tassa sui rifiuti (TARI). Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019 ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC) - componente tassa sui rifiuti (TARI). Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifica";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.09.2020 ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifiche";

VISTA, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.06.2021 ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifiche";

VISTA, infine, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30.05.2023 ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifiche";

RILEVATO che:

- la tassa sui rifiuti è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- le utenze si suddividono in utenze domestiche, rappresentate dalle superfici adibite a civile abitazione e in utenze non domestiche rappresentate dalle restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi;
- la classificazione delle utenze domestiche in funzione del numero degli occupanti e le categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti per le utenze non domestiche sono riportate nell'allegato B del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti;
- il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato dall'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 30.12.2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla legge 25.02.2022, n. 15, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27.12.2013, n. 147;
- la tassa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- le tariffe della tassa sui rifiuti sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani individuati dal piano finanziario;
- la tariffa della tassa sui rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di



rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158;

- la tariffa della tassa sui rifiuti è composta:

- a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;

- b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

- l'articolo 1, comma 651 della legge 27.12.2013, n. 147 prevede che *"Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*;
- l'articolo 1, comma 652, primo e secondo periodo della legge 27.12.2013, n. 147 prevede quanto segue: *"Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti"*;
- i coefficienti rilevanti nel calcolo delle tariffe della TARI sono stabiliti dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle tariffe tenendo conto dei valori previsti dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158 per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti rientranti nella fascia geografica SUD e della disposizione prevista dall'articolo 1, comma 652, terzo periodo della legge 27.12.2013, n. 147 secondo cui: *"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"*;
- le riduzioni tariffarie sono disciplinate dagli articoli 18 e 19 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti;

DATO ATTO che,

- allo stato attuale, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Positano, risulta definito e operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13.08.2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14.09.2011, n. 148 e nello specifico Ambito Territoriale Ottimale Salerno;
- pertanto, le relative funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) sono di competenza dell'Ente d'Ambito Salerno;

VISTA la determinazione del direttore generale dell'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Ambito Territoriale Ottimale "Salerno" n. 44 del 27.04.2022 ad oggetto: "Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2022-2025 del Comune di Positano (SA), in applicazione delle Deliberazioni Arera 31 ottobre 2019 n. 443/2019 e 3 agosto 2021 n. 363/2021" trasmessa con prot. n. 1619/2022 del 27.04.2022 e pervenuta al protocollo di questo Ente in pari data al n. 5614;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29.04.2022 ad oggetto: "Applicazione metodo ARERA MTR2 per il quadriennio 2022-2025. Approvazione definitiva Piano



Economico Finanziario del Servizio Rifiuti (PEF) Anni 2022-2025 come validato dall'EDA Rifiuti Salerno”;

VISTA, altresì, la determinazione del direttore generale dell'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Ambito Territoriale Ottimale “Salerno” n. 45 del 06.05.2024 ad oggetto: “Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2024/2025 del Comune di Positano – AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024/2025” trasmessa con prot. n. 1377/2024 del 06.05.2024 e pervenuta al protocollo di questo Ente in pari data al n. 6787;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 19.07.2024 ad oggetto: “Applicazione metodo ARERA MTR2 per il quadriennio 2022-2025. Approvazione definitiva aggiornamento biennale Piano Economico Finanziario del Servizio Rifiuti (PEF) Anni 2024-2025 come validato dall'EDA Rifiuti Salerno”;

DATO ATTO che, nella determinazione n. 45 del 06.05.2024 sopra richiamata con relativi allegati, viene stabilito, tra l'altro, che il totale delle entrate tariffarie massime approvabili per l'aggiornamento del periodo tariffario 2024-2025 è pari per l'anno 2025 ad € 2.286.504 di cui € 1.940.505 componente variabile ed € 345.999 componente fissa;

RILEVATO che, dall'analisi condotta non è stata riscontrata alcuna situazione di possibile squilibrio economico-finanziario dei gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani tale da determinare una revisione straordinaria *infra-periodo* dell'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario MTR-2 2024-2025 redatto, validato ed approvato nell'anno 2024, confermando, pertanto, gli importi, per l'anno 2025, in esso determinati e sopra riportati;

DATO ATTO, altresì, che dal Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2024/2025 del Comune di Positano validato con determinazione del direttore generale dell'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Ambito Territoriale Ottimale “Salerno” n. 45 del 06.05.2024 risulta che:

- alla tariffa riconosciuta per l'anno 2025 di € 2.286.504,43 (componente variabile € 1.940.505,09 + componente fissa € 345.999,34) vanno detratte le entrate di cui al comma 1.4 della determinazione Arera 04.11.2021, n. 2/DRIF/2021- parte variabile per € 51.103,91 e parte fissa per € 51.103,91 per un importo complessivo di € 102.207,82 (contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-*bis* del decreto-legge n. 248/07 pari ad € 1.680,78 + entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione pari ad € 100.527,04);
- la differenza di € 2.184.296,61 (€ 2.286.504,43 - € 102.207,82) rappresenta il *Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021* suddiviso tra le componenti di costo variabile e fisso nel seguente modo:

<i>Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</i>	€ 1.889.401,18
<i>Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</i>	€ 294.895,43

DATO ATTO che, ai fini della determinazione delle tariffe, viene applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) e che, ai sensi dell'articolo 4 di tale decreto, la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

DATO ATTO che i costi totali (fissi e variabili) di euro 2.184.296,61, da coprire attraverso le tariffe della TARI, vanno ripartiti, in ossequio all'articolo 13, comma 10 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, tra le utenze domestiche e non domestiche,

secondo la loro partecipazione al gettito del tributo sui rifiuti dell'anno precedente (2024), nel superiore interesse di non aumentare il carico tributario delle utenze domestiche;

DATO ATTO, altresì, che le utenze domestiche hanno partecipato al gettito della TARI dell'anno 2024 nella misura del 17% e quelle non domestiche nella misura dell'83%;

RITENUTO, altresì, di garantire, nella ripartizione dei costi complessivi dell'anno 2025, la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 4, comma 2 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e dall'articolo 1, comma 658 della legge 27.12.2013, n. 147, riconoscendo a tali utenze, in ossequio all'articolo 13, comma 11 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, una riduzione della loro percentuale di partecipazione ai costi complessivi pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata realizzatasi nell'anno 2024 rispetto all'anno 2023, con un massimo di un punto percentuale;

CONSIDERATO che, dai dati forniti dall'ufficio ecologia, risulta che la percentuale della raccolta differenziata è salita dal 2023 al 2024 dal 52,42% al 64,17% e, pertanto, viene riconosciuta alle utenze domestiche, nell'anno 2025, una riduzione per la raccolta differenziata nella misura di un punto percentuale attribuendo i costi totali da coprire attraverso le tariffe della TARI dell'anno 2025 nella misura del 16% alle utenze domestiche e nella misura dell'84% alle utenze non domestiche;

DATO ATTO, pertanto, che la ripartizione dei costi fissi e variabili, per l'anno 2025, tra le utenze domestiche e quelle non domestiche risulta essere la seguente:

ATTRIBUZIONE COSTI VARIABILI E FISSI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE			
UTENZE DOMESTICHE	16%	costi variabili utenze domestiche	€ 302.304,19
		costi fissi utenze domestiche	€ 47.183,27
UTENZE NON DOMESTICHE	84%	costi variabili utenze non domestiche	€ 1.587.096,99
		costi fissi utenze non domestiche	€ 247.712,16

VISTA l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (KA, KB, KC e KD) applicati, della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025;

DATO ATTO che l'ARERA, con delibera n. 386/2023/R/rif, ha stabilito che i Comuni dal primo gennaio 2024 - in qualità di gestori delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - devono aggiungere, nelle richieste di pagamento della TARI, due componenti perequative, applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi di gestione emergenti, per effetto di due distinti fenomeni: 1) rifiuti accidentalmente pescati e rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa *UR1,a* pari a 0,10 euro/utenza per anno; 2) copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa *UR2,a* pari a 1,50 euro/utenza per anno;

CONSIDERATO che l'ARERA, con delibera n. 133/2025/R/rif, ha avviato un procedimento finalizzato all'attuazione di quanto disposto dal d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti prevedendo le misure urgenti indicate ai commi 2.2 e seguenti della suddetta delibera ossia l'istituzione, a decorrere dal primo gennaio 2025, di una nuova componente perequativa *UR3,a* inizialmente posta pari a 6,00 euro/utenza per anno finalizzata alla copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale per i rifiuti;

VISTO l'articolo 13, comma 15, primo periodo del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (nel testo sostituito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. a) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58) con il quale si prevede che: "A decorrere dall'anno di imposta

2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

CONSIDERATO che l'articolo 13, comma 15-ter del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (inserito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. b) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58) dispone che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 666 della legge 27.12.2013, n. 147 è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504;

DATO ATTO che l'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30.12.2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25.02.2022, n. 15, prevede quanto segue: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";*

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.09.2020;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 28.08.2020 ad oggetto: "Tassa sui rifiuti (TARI). Designazione del funzionario responsabile";

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica resi, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva LL.PP. - Servizio



Ecologia e dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria - Servizio Tributi e apposti in calce alla proposta di deliberazione allegata (*allegato A*);

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria - Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e apposto in calce alla proposta di deliberazione allegata (*allegato A*);

UDITA la discussione pressoché integralmente riportata nell'allegato sub "B", compatibilmente con la qualità audio della registrazione;

Si dà atto che, rispetto ai presenti all'appello di inizio seduta, all'atto della seguente votazione risulta essere assente dall'aula, altresì, la Consigliera Cuccaro Giorgia (allontanatasi dall'aula alle ore 13.29). Pertanto, i presenti ed i votanti risultano essere undici;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 11 (undici)

Assenti: n. 2 (due: Russo Giorgio Francesco e Cuccaro Giorgia)

Votanti: n. 11 (undici)

Voti favorevoli: n. 8 (otto: Guida Giuseppe, De Lucia Michele, Guarracino Raffaele, Di Leva Antonino, Attanasio Stefano, Milano Giuseppe, Vespoli Giuseppe e Di Gennaro Margherita)

Voti contrari: n. 3 (tre: Guida Gabriella, Mascolo Vito e Mascolo Elena)

Astenuti: 0 (zero)

DELIBERA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di approvare, per l'anno 2025, sulla scorta di quanto esposto in premessa, le tariffe della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche che di seguito si riportano:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE PER L'ANNO 2025

Categorie tariffarie utenze domestiche		KA applicato Coefficiente di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa della tariffa)	KB applicato Coefficiente proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile della tariffa)	Tariffa fissa (€/mq.)	Tariffa variabile (€)
Codice	Descrizione				
1	Utenza domestica - un occupante	0,75	1,00	0,2496	94,0627
2	Utenza domestica - due occupanti	0,88	1,80	0,2929	169,3129
3	Utenza domestica - tre occupanti	1,00	2,30	0,3328	216,3443
4	Utenza domestica - quattro occupanti	1,08	3,00	0,3594	282,1882
5	Utenza domestica - cinque occupanti	1,11	3,60	0,3694	338,6258
6	Utenza domestica - sei occupanti	1,10	4,10	0,3661	385,6572



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'ANNO 2025

Categorie tariffarie utenze non domestiche		KC applicato	KD applicato	Tariffa fissa (€/mq.)	Tariffa variabile (€/mq.)
		Coefficiente potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa della tariffa)	Coefficiente di produzione Kg/mq anno (per attribuzione parte variabile della tariffa)		
Codice	Descrizione				
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, caserme	0,29	2,54	0,2587	1,5826
2	Campeggi, distributori carburanti, autorimesse, parcheggi, impianti sportivi	1,11	9,75	0,9903	6,0748
3	Stabilimenti balneari	0,33	4,06	0,2944	2,5296
4	Esposizioni, autosaloni	0,52	4,55	0,4639	2,8349
5	Alberghi con ristorante	1,55	13,64	1,3828	8,4985
6	Alberghi senza ristorante, pensioni, affittacamere e case vacanze	0,99	13,05	0,8832	8,1309
7	Case di cura e riposo	1,20	10,54	1,0706	6,5670
8	Uffici, agenzie	1,05	9,26	0,9367	5,7695
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,94	8,26	0,8386	5,1464
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,74	15,31	1,5523	9,5390
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,28	15,00	2,0341	9,3458
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,59	14,01	1,4185	8,7290
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,17	12,75	1,9359	7,9439
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,86	7,53	0,7672	4,6916
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,42	12,51	1,2668	7,7944
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,54	30,00	4,9424	18,6916
17	Bar, caffè, pasticceria	2,19	38,50	1,9538	23,9876
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,80	24,68	2,4980	15,3770
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,02	26,55	2,6942	16,5421
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,66	9,50	5,0495	5,9190
21	Discoteche, night club	1,75	15,43	1,5612	9,6137
22	Bed & breakfast, agriturismi e immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96	0,59	7,83	0,5264	4,8785





3. di quantificare, in ossequio alla determinazione del direttore generale dell'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Ambito Territoriale Ottimale "Salerno" n. 45 del 06.05.2024 ad oggetto: "Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2024/2025 del Comune di Positano – AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024/2025" con relativi allegati in euro 2.184.296,61 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti per l'anno 2025 dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio di euro 2.286.504,43, come risultanti dal Piano Economico Finanziario del Comune di Positano, nel seguente modo: per euro 102.207,82 con le entrate di cui al comma 1.4 della determinazione Arera 04.11.2021, n. 2/DRIF/2021- parte fissa e parte variabile riportate in premessa e per euro 2.184.296,61 con le entrate tariffarie;

4. di dare atto che:

- la scomposizione del totale delle entrate tariffarie del PEF, per l'anno 2025, da articolare agli utenti è la seguente:

Tariffa variabile	Tariffa fissa	Tariffa Complessiva
euro 1.889.401,18	euro 294.895,43	euro 2.184.296,61

- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite ed approvate con la presente deliberazione, è pari al 5%;

5. di dare atto, altresì, che:

- per la riscossione della tassa sui rifiuti dell'anno 2025, trova applicazione l'articolo 22 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 e successivamente modificato con le deliberazioni del Consiglio Comunale richiamate in premessa;
- per l'anno 2025, le componenti perequative introdotte da Arera sono quelle richiamate in premessa;
- la presente deliberazione, in esecuzione dell'articolo 3, comma 5-*quinquies* del decreto-legge 30.12.2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla legge 25.02.2022, n. 15, ha effetto dal primo gennaio 2025;
- il Comune, così come previsto dall'articolo 3, comma 5-*quinquies* del decreto-legge 30.12.2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla legge 25.02.2022, n. 15, provvederà ad effettuare, qualora necessario, le conseguenziali variazioni al bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2025-2027, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 23.12.2024, in occasione della prima variazione utile;

6. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, commi 15 e 15-*ter* del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Si dà atto che, rispetto ai presenti all'appello di inizio seduta, all'atto della seguente votazione di immediata eseguibilità risulta essere assente dall'aula, altresì, la Consigliera Cuccaro Giorgia (allontanatasi dall'aula alle ore 13.29). Pertanto, i presenti ed i votanti risultano essere undici;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 11 (undici)

Assenti: n. 2 (due: Russo Giorgio Francesco e Cuccaro Giorgia)

Votanti: n. 11 (undici)

Voti favorevoli: n. 8 (otto: Guida Giuseppe, De Lucia Michele, Guarracino Raffaele, Di Leva Antonino, Attanasio Stefano, Milano Giuseppe, Vespoli Giuseppe e Di Gennaro Margherita)

Voti contrari: n. 3 (tre: Guida Gabriella, Mascolo Vito e Mascolo Elena)

Astenuti: 0 (zero)

DELIBERA

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2025.

IL SINDACO
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 738 della legge 27.12.2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, che l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639 della legge 27.12.2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della legge n. 160/2019;

VISTA la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) contenuta nella legge 27.12.2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC) - componente tassa sui rifiuti (TARI). Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019 ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC) - componente tassa sui rifiuti (TARI). Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifica";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.09.2020 ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifiche";

VISTA, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.06.2021 ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifiche";

VISTA, infine, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30.05.2023 ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifiche";

RILEVATO che:

- la tassa sui rifiuti è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- le utenze si suddividono in utenze domestiche, rappresentate dalle superfici adibite a civile abitazione e in utenze non domestiche rappresentate dalle restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi;
- la classificazione delle utenze domestiche in funzione del numero degli occupanti e le categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti per le utenze non domestiche sono riportate nell'allegato B del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti;
- il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato dall'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 30.12.2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla legge 25.02.2022, n. 15, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27.12.2013, n. 147;

- la tassa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- le tariffe della tassa sui rifiuti sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani individuati dal piano finanziario;
- la tariffa della tassa sui rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158;
- la tariffa della tassa sui rifiuti è composta:
 - a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
 - b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- l'articolo 1, comma 651 della legge 27.12.2013, n. 147 prevede che *"Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*;
- l'articolo 1, comma 652, primo e secondo periodo della legge 27.12.2013, n. 147 prevede quanto segue: *"Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti"*;
- i coefficienti rilevanti nel calcolo delle tariffe della TARI sono stabiliti dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle tariffe tenendo conto dei valori previsti dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158 per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti rientranti nella fascia geografica SUD e della disposizione prevista dall'articolo 1, comma 652, terzo periodo della legge 27.12.2013, n. 147 secondo cui: *"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"*;
- le riduzioni tariffarie sono disciplinate dagli articoli 18 e 19 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti;

DATO ATTO che,

- allo stato attuale, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Positano, risulta definito e operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13.08.2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14.09.2011, n. 148 e nello specifico Ambito Territoriale Ottimale Salerno;
- pertanto, le relative funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) sono di competenza dell'Ente d'Ambito Salerno;

VISTA la determinazione del direttore generale dell'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Ambito Territoriale Ottimale "Salerno" n. 44 del 27.04.2022 ad

oggetto: "Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2022-2025 del Comune di Positano (SA), in applicazione delle Deliberazioni Arera 31 ottobre 2019 n. 443/2019 e 3 agosto 2021 n. 363/2021" trasmessa con prot. n. 1619/2022 del 27.04.2022 e pervenuta al protocollo di questo Ente in pari data al n. 5614;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29.04.2022 ad oggetto: "Applicazione metodo ARERA MTR2 per il quadriennio 2022-2025. Approvazione definitiva Piano Economico Finanziario del Servizio Rifiuti (PEF) Anni 2022-2025 come validato dall'EDA Rifiuti Salerno";

VISTA, altresì, la determinazione del direttore generale dell'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Ambito Territoriale Ottimale "Salerno" n. 45 del 06.05.2024 ad oggetto: "Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2024/2025 del Comune di Positano – AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024/2025" trasmessa con prot. n. 1377/2024 del 06.05.2024 e pervenuta al protocollo di questo Ente in pari data al n. 6787;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 19.07.2024 ad oggetto: "Applicazione metodo ARERA MTR2 per il quadriennio 2022-2025. Approvazione definitiva aggiornamento biennale Piano Economico Finanziario del Servizio Rifiuti (PEF) Anni 2024-2025 come validato dall'EDA Rifiuti Salerno";

DATO ATTO che, nella determinazione n. 45 del 06.05.2024 sopra richiamata con relativi allegati, viene stabilito, tra l'altro, che il totale delle entrate tariffarie massime approvabili per l'aggiornamento del periodo tariffario 2024-2025 è pari per l'anno 2025 ad € 2.286.504 di cui € 1.940.505 componente variabile ed € 345.999 componente fissa;

RILEVATO che, dall'analisi condotta non è stata riscontrata alcuna situazione di possibile squilibrio economico-finanziario dei gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani tale da determinare una revisione straordinaria *infra-periodo* dell'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario MTR-2 2024-2025 redatto, validato ed approvato nell'anno 2024, confermando, pertanto, gli importi, per l'anno 2025, in esso determinati e sopra riportati;

DATO ATTO, altresì, che dal Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2024/2025 del Comune di Positano validato con determinazione del direttore generale dell'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Ambito Territoriale Ottimale "Salerno" n. 45 del 06.05.2024 risulta che:

- alla tariffa riconosciuta per l'anno 2025 di € 2.286.504,43 (componente variabile € 1.940.505,09 + componente fissa € 345.999,34) vanno detratte le entrate di cui al comma 1.4 della determinazione Arera 04.11.2021, n. 2/DRIF/2021- parte variabile per € 51.103,91 e parte fissa per € 51.103,91 per un importo complessivo di € 102.207,82 (contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-*bis* del decreto-legge n. 248/07 pari ad € 1.680,78 + entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione pari ad € 100.527,04);
- la differenza di € 2.184.296,61 (€ 2.286.504,43 - € 102.207,82) rappresenta il *Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021* suddiviso tra le componenti di costo variabile e fisso nel seguente modo:

Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	€ 1.889.401,18
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	€ 294.895,43

DATO ATTO che, ai fini della determinazione delle tariffe, viene applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei

rifiuti urbani) e che, ai sensi dell'articolo 4 di tale decreto, la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

DATO ATTO che i costi totali (fissi e variabili) di euro 2.184.296,61, da coprire attraverso le tariffe della TARI, vanno ripartiti, in ossequio all'articolo 13, comma 10 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, tra le utenze domestiche e non domestiche, secondo la loro partecipazione al gettito del tributo sui rifiuti dell'anno precedente (2024), nel superiore interesse di non aumentare il carico tributario delle utenze domestiche;

DATO ATTO, altresì, che le utenze domestiche hanno partecipato al gettito della TARI dell'anno 2024 nella misura del 17% e quelle non domestiche nella misura dell'83%;

RITENUTO, altresì, di garantire, nella ripartizione dei costi complessivi dell'anno 2025, la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 4, comma 2 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e dall'articolo 1, comma 658 della legge 27.12.2013, n. 147, riconoscendo a tali utenze, in ossequio all'articolo 13, comma 11 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, una riduzione della loro percentuale di partecipazione ai costi complessivi pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata realizzatasi nell'anno 2024 rispetto all'anno 2023, con un massimo di un punto percentuale;

CONSIDERATO che, dai dati forniti dall'ufficio ecologia, risulta che la percentuale della raccolta differenziata è salita dal 2023 al 2024 dal 52,42% al 64,17% e, pertanto, viene riconosciuta alle utenze domestiche, nell'anno 2025, una riduzione per la raccolta differenziata nella misura di un punto percentuale attribuendo i costi totali da coprire attraverso le tariffe della TARI dell'anno 2025 nella misura del 16% alle utenze domestiche e nella misura dell'84% alle utenze non domestiche;

DATO ATTO, pertanto, che la ripartizione dei costi fissi e variabili, per l'anno 2025, tra le utenze domestiche e quelle non domestiche risulta essere la seguente:

ATTRIBUZIONE COSTI VARIABILI E FISSI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE			
UTENZE DOMESTICHE	16%	costi variabili utenze domestiche	€ 302.304,19
		costi fissi utenze domestiche	€ 47.183,27
UTENZE NON DOMESTICHE	84%	costi variabili utenze non domestiche	€ 1.587.096,99
		costi fissi utenze non domestiche	€ 247.712,16

VISTA l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (KA, KB, KC e KD) applicati, della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025;

DATO ATTO che l'ARERA, con delibera n. 386/2023/R/rif, ha stabilito che i Comuni dal primo gennaio 2024 - in qualità di gestori delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - devono aggiungere, nelle richieste di pagamento della TARI, due componenti perequative, applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi di gestione emergenti, per effetto di due distinti fenomeni: 1) rifiuti accidentalmente pescati e rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa UR1,a pari a 0,10 euro/utenza per anno; 2) copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa UR2,a pari a 1,50 euro/utenza per anno;

CONSIDERATO che l'ARERA, con delibera n. 133/2025/R/rif, ha avviato un procedimento finalizzato all'attuazione di quanto disposto dal d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti prevedendo le misure urgenti indicate ai commi 2.2 e

seguenti della suddetta delibera ossia l'istituzione, a decorrere dal primo gennaio 2025, di una nuova componente perequativa UR3,a inizialmente posta pari a 6,00 euro/utenza per anno finalizzata alla copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale per i rifiuti;

VISTO l'articolo 13, comma 15, primo periodo del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (nel testo sostituito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. a) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58) con il quale si prevede che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

CONSIDERATO che l'articolo 13, comma 15-ter del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (inserito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. b) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58) dispone che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 666 della legge 27.12.2013, n. 147 è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504;

DATO ATTO che l'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30.12.2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25.02.2022, n. 15, prevede quanto segue: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;



VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.09.2020;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 28.08.2020 ad oggetto: "Tassa sui rifiuti (TARI). Designazione del funzionario responsabile";

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica resi, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva LL.PP. - Servizio Ecologia e dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria - Servizio Tributi;

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria - Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

DI DELIBERARE

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di approvare, per l'anno 2025, sulla scorta di quanto esposto in premessa, le tariffe della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche che di seguito si riportano:

TARIFE UTENZE DOMESTICHE PER L'ANNO 2025

Categorie tariffarie utenze domestiche		KA applicato Coefficiente di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa della tariffa)	KB applicato Coefficiente proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile della tariffa)	Tariffa fissa (€/mq.)	Tariffa variabile (€)
Codice	Descrizione				
1	Utenza domestica - un occupante	0,75	1,00	0,2496	94,0627
2	Utenza domestica - due occupanti	0,88	1,80	0,2929	169,3129
3	Utenza domestica - tre occupanti	1,00	2,30	0,3328	216,3443
4	Utenza domestica - quattro occupanti	1,08	3,00	0,3594	282,1882
5	Utenza domestica - cinque occupanti	1,11	3,60	0,3694	338,6258
6	Utenza domestica - sei occupanti	1,10	4,10	0,3661	385,6572

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'ANNO 2025

Categorie tariffarie utenze non domestiche		KC applicato	KD applicato	Tariffa fissa	Tariffa variabile
Codice	Descrizione	Coefficiente potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa della tariffa)	Coefficiente di produzione Kg/mq anno (per attribuzione parte variabile della tariffa)	(€ / mq.)	(€ / mq.)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, caserme	0,29	2,54	0,2587	1,5826
2	Campeggi, distributori carburanti, autorimesse, parcheggi, impianti sportivi	1,11	9,75	0,9903	6,0748
3	Stabilimenti balneari	0,33	4,06	0,2944	2,5296
4	Esposizioni, autosaloni	0,52	4,55	0,4639	2,8349
5	Alberghi con ristorante	1,55	13,64	1,3828	8,4985
6	Alberghi senza ristorante, pensioni, affittacamere e case vacanze	0,99	13,05	0,8832	8,1309
7	Case di cura e riposo	1,20	10,54	1,0706	6,5670
8	Uffici, agenzie	1,05	9,26	0,9367	5,7695
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,94	8,26	0,8386	5,1464
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,74	15,31	1,5523	9,5390
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,28	15,00	2,0341	9,3458
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,59	14,01	1,4185	8,7290
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,17	12,75	1,9359	7,9439
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,86	7,53	0,7672	4,6916
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,42	12,51	1,2668	7,7944
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,54	30,00	4,9424	18,6916
17	Bar, caffè, pasticceria	2,19	38,50	1,9538	23,9876
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,80	24,68	2,4980	15,3770
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,02	26,55	2,6942	16,5421
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,66	9,50	5,0495	5,9190
21	Discoteche, night club	1,75	15,43	1,5612	9,6137
22	Bed & breakfast, agriturismi e immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96	0,59	7,83	0,5264	4,8785

3. di quantificare, in ossequio alla determinazione del direttore generale dell'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Ambito Territoriale Ottimale "Salerno" n. 45 del 06.05.2024 ad oggetto: "Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2024/2025 del Comune di Positano – AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024/2025" con relativi allegati in euro 2.184.296,61 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti per l'anno 2025 dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio di euro 2.286.504,43, come risultanti dal Piano Economico Finanziario del Comune di Positano, nel seguente modo: per euro 102.207,82 con le entrate di cui al comma 1.4 della determinazione Arera 04.11.2021, n. 2/DRIF/2021- parte fissa e parte variabile riportate in premessa e per euro 2.184.296,61 con le entrate tariffarie;

4. di dare atto che:

- la scomposizione del totale delle entrate tariffarie del PEF, per l'anno 2025, da articolare agli utenti è la seguente:

Tariffa variabile	Tariffa fissa	Tariffa Complessiva
euro 1.889.401,18	euro 294.895,43	euro 2.184.296,61

- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite ed approvate con la presente deliberazione, è pari al 5%;

5. di dare atto, altresì, che:

- per la riscossione della tassa sui rifiuti dell'anno 2025, trova applicazione l'articolo 22 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 e successivamente modificato con le deliberazioni del Consiglio Comunale richiamate in premessa;
- per l'anno 2025, le componenti perequative introdotte da Arera sono quelle richiamate in premessa;
- la presente deliberazione, in esecuzione dell'articolo 3, comma 5-*quinquies* del decreto-legge 30.12.2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla legge 25.02.2022, n. 15, ha effetto dal primo gennaio 2025;
- il Comune, così come previsto dall'articolo 3, comma 5-*quinquies* del decreto-legge 30.12.2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla legge 25.02.2022, n. 15, provvederà ad effettuare, qualora necessario, le conseguenziali variazioni al bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2025-2027, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 23.12.2024, in occasione della prima variazione utile;

6. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, commi 15 e 15-*ter* del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;

**IL SINDACO
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE**



Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

DI DELIBERARE

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il 16 aprile 2025


IL SINDACO
Dott. Giuseppe Guida
Giuseppe Guida

Pareri favorevoli di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000

Il 16 aprile 2025

Il Responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva
Ing. Raffaele Fata


Raffaele Fata

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dott. Gianpiero Cicalese


Gianpiero Cicalese

Parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000

Il 16 aprile 2025

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dott. Gianpiero Cicalese


Gianpiero Cicalese







Comune di Positano
Provincia di Salerno

ALLEGATO B

Punto n. 8 all'Ordine del Giorno: Tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione tariffe per l'anno 2025.

SINDACO

Punto otto: "Tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione tariffe per l'anno 2025".

Credo che abbiate avuto modo di verificare il Piano tariffario per l'anno 2025. Ho fatto un'analisi della situazione, ovviamente il costo si è ridotto rispetto al PEF, questo si è tramutato chiaramente in una riduzione nell'anno 2025 delle tariffe. Giusto per rendere un attimo il parametro, io ho fatto un esempio su un'abitazione di 100 metri quadri, parlando di utenze domestiche, un'abitazione di 100 metri quadri con quattro occupanti nel 2024 pagavano circa 334 euro di TARI, oggi invece, con le nuove tariffe che si riducono, abbiamo un importo di 313, quindi con una riduzione considerevole di 21 euro circa. Questo si tramuta anche in una riduzione per le attività non domestiche, basta verificare il Piano che è allegato delle tariffe. Inoltre, anche per il 2025 abbiamo dato un ulteriore punto percentuale a favore delle utenze domestiche rispetto alle utenze non domestiche, passando ad un 16% rispetto all'84% della spesa che oggi è a carico delle utenze non domestiche, quindi fondamentalmente una riduzione delle tariffe.

CONS. GUIDA GABRIELLA

Sindaco, abbiamo visto in questo ultimo anno alcuni annunci entusiastici di percentuali di differenziata superiore al 70%, l'entusiasmo è durato poco, ma in ogni caso ci ha permesso di realizzare un bello scarto, rispetto al 52,5% del 2023 siamo passati al 64,17%, facendoci avvicinare al minimo normativo del 65, ciò permette chiaramente nell'immediato un abbassamento della quota a carico delle utenze domestiche e più in generale dimostra che una maggiore percentuale di raccolta differenziata si traduce in una minore spesa per i cittadini. Quindi, la qualità e la quantità di raccolta differenziata, l'abbassamento della percentuale non differenziata deve essere una priorità assoluta, questo dimostra quello che succede oggi. Tuttavia il servizio a Positano resta totalmente da rivedere. Abbiamo un appalto del 2016 lasciato un po' in stand by, palleggiato da un'azienda all'altra in proroga dal 2020, al netto delle battaglie che si stanno combattendo a spese dei contribuenti in seno al SAD per quanto riguarda Positano io vorrei ricordare, ricordare a lei Sindaco, al collega Consigliere Milano, che di fatto il porta a porta qui a Positano esiste solo per qualcuno, che esistono invece innumerevoli punti di raccolta spontanei, nonché abusivi su tutto il territorio comunale, sono totalmente fuori controllo, sono totalmente indecenti e, a quanto pare, risolvere questo problema che si tradurrebbe, come dicevamo prima, in un vantaggio per i cittadini, pare non sia una priorità, invece sembra che la priorità sia la procrastinazione. Quindi, condanniamo questa perdita di tempo, perché oggi stiamo dimostrando al paese, a noi stessi, a voi stessi, che è quella la strada giusta.

SINDACO

Innanzitutto la ringrazio per aver evidenziato il risultato positivo della raccolta differenziata, io avevo omesso di sottolinearlo, siamo passati con un incremento quasi del 12-13% rispetto all'anno passato e questa è opera sicuramente del lavoro del Consigliere Milano, ma di tutto l'apparato. Un apparato che ovviamente oggi sconta la necessità di proroghe, come giustamente è stato evidenziato dalla Consigliera Guida. Delle proroghe che noi stiamo subendo, perché, come fatto nel 2015, noi eravamo già pronti per bandire una nuova gara e rinnovare tutto il servizio di raccolta che oggi è legato ad un bando che risale al 2015, perché questo? Noi siamo pronti, il Piano industriale è stato realizzato, è stato inviato a chi di dovere, siamo bloccati perché la Regione ha attuato una legge, che voi conoscete bene, che dice che il servizio di raccolta dei rifiuti all'interno di ogni singolo Comune deve essere gestito a livello d'Ambito o meglio, nel nostro caso a livello di sub Ambito, che riguarda il tratto compreso tra Positano e Vietri sul Mare. Cioè, noi oggi siamo costretti da una legge regionale ad individuare un unico gestore, che dovrà praticamente occuparsi della raccolta su tutta la Costiera Amalfitana, scelta che sarebbe stata adottata dall'EdA di Salerno laddove noi, Sindaci della Costiera Amalfitana non ci fossimo messi d'accordo e quindi non lasciare la scelta all'EdA di Salerno ma a quel punto arrogarsi, con una convenzione, la possibilità di scegliere del futuro della Costiera Amalfitana e quindi abbiamo costituito il sub Ambito, il SAD che lei citava. All'interno di questo SAD, costituito con una convenzione, le decisioni vengono prese a maggioranza. Il primo atto che il SAD avrebbe dovuto adottare era la modalità di scelta del futuro gestore che avrebbe dovuto occuparsi di tutta la raccolta sulla Costiera Amalfitana. Cioè,





Comune di Positano
Provincia di Salerno

ALLEGATO B

scegliere tra una gestione con un soggetto in house, società in house significa società partecipata da enti pubblici, non soggetti privati o effettuare una gara d'appalto e quindi affidare ad un soggetto privato la gestione del servizio di raccolta. Io che siedo nel Sad in quanto rappresentante di questo Consiglio, prima di sedermi nel SAD e di prendere qualsiasi decisione ho preferito portare - voi ricorderete bene - in Consiglio Comunale una delibera nel quale mi desse mandato rispetto a quale tipo di scelta bisognava adottare per quella che era la scelta del Comune di Positano. Da quel Consiglio venne fuori che per noi, per Positano la scelta più giusta era quella di procedere alla gestione tramite una gara d'appalto. Questa è la nostra posizione. Nel SAD è successo di tutto. È successo di tutto. Ci sono state incomprensioni. Ci sono state delle delibere adottate a maggioranza con l'astensione, con il voto contrario del sottoscritto, con il voto contrario di un altro Sindaco e con l'astensione ancora di un altro Sindaco. Delibere che ovviamente noi ritenevamo non corrette, per non dire altro e che sono state impugnate dal Comune di Positano innanzi al TAR e quindi questo ha procrastinato e ha bloccato ulteriormente questo processo di rinnovamento dei servizi, ma non solo a Positano in tutta la Costiera Amalfitana. Ultimamente, prima di discutere al TAR nel merito il ricorso presentato dal nostro Comune, si riunisce di nuovo il SAD, al quale io invio una diffida nel non prendere ulteriori decisioni fino a quando non si fosse chiarita questa cosa e modifica quella delibera che era stata approvata del SAD, la prima con la quale avevano scelto la modalità in house e la modifica approvando tutta una serie di correttivi che il sottoscritto con una nota gli aveva suggerito e che non andavano bene e che dovevano modificare e non approvare. Guarda caso, prima ancora che si discutesse al TAR quella delibera, la cambiano e la fanno caducare. Quindi, di conseguenza, il TAR giustamente sospende il giudizio e per motivi aggiunti rinvia credo a settembre.

ASS. DE LUCIA MICHELE

24 settembre.

SINDACO

24 settembre 2025 la discussione. Cioè, il SAD si riunisce due giorni prima della discussione del TAR, modifica quella delibera impugnata dal Comune di Positano innanzi al TAR, ovviamente il TAR sospende e andiamo a settembre.

Oggi questo è il quadro della situazione per quanto riguarda i rifiuti, ma al di là del fatto tecnico, burocratico ed emblematico che si siano riuniti due giorni prima per modificare la delibera, alquanto strano.

CONS. GUIDA GABRIELLA

...(Incomprensibile, poiché fuori microfono)... senza di lei.

SINDACO

No, io ho mandato una diffida, non ho partecipato ma ho mandato una diffida a non modificare o comunque ad aspettare il giudicato del TAR. Hanno modificato. Vabbè e adesso andremo a vedere se è stata fatta correttamente anche quella modifica. Qua non si discute le modalità di scelta, cioè siamo ben consapevoli che la scelta va presa a maggioranza, però va presa con determinati criteri, perché se poi i criteri non sono quelli corretti è ovvio che io non approverei mai una cosa che ritengo non corretta, ripeto, senza dire altro. Quindi adesso siamo in attesa di verificare il TAR che cosa penserà di questa ulteriore modifica, fermo restando che su questa questione veramente ci giochiamo una partita fondamentale. Ci giochiamo una partita fondamentale perché, a mio modo di vedere, io ritengo che questa relazione che evidenzia i punti di forza e i punti di debolezza tra una scelta in house, piuttosto che una scelta di mercato, la si possa, in qualche modo, definire secondo me anche in maniera molto discrezionale, ma io sono convinto che i punti di forza di una scelta del mercato rispetto ad una società in house sono assolutamente superiori rispetto a quello ed è il motivo per cui voteremo contro. Voteremo contro alla scelta della società in house, per non ricadere in quell'esperienza catastrofica che tutti quanti dovremmo conoscere, dalla quale ne siamo usciti fuori solamente perché la legge regionale ci consentiva, nelle more dell'applicazione, di poter fare delle gare d'appalto, che è quella dei Consorzi, il Consorzio di Salerno, Bacino 1, Bacino 2, Bacino 3, Bacino 4, Bacino fallimentare da tutti i punti di vista in tutta la Regione Campania e ovviamente noi non vogliamo ripiombare in quella logica, dove anche un piccolo Comune era sottoposto a ciò che accadeva anche ad un Comune grande,





Comune di Positano
Provincia di Salerno

ALLEGATO B

10 mila, 15 mila abitanti. 20 mila abitanti. Cioè, succedeva che un Comune grande non onorava i suoi impegni e i dipendenti del Comune di Positano non venivano pagati perché il Consorzio non aveva i soldi per pagare i dipendenti e noi dovevamo fare le corse la mattina per andare a reperire persone che raccogliessero l'immondizia perché non ci potevamo permettere di tenere un paese con l'immondizia alle otto di mattina. Da quando si è risolto adesso...

CONS. GUIDA GABRIELLA

Succede adesso.

SINDACO

Assolutamente, non succede assolutamente adesso. Forse tu non ricorderai quando effettivamente i rifiuti rimanevano in strada perché non c'erano i dipendenti del Consorzio che venivano a lavorare perché non li pagavano. Questo non succede mai, oggi quello che succede e questo sicuramente è un aspetto che dobbiamo sicuramente migliorare, l'ho detto già al Consigliere, ci sono una serie di conferimenti che sono fuori orario, che fino ad oggi sono stati consentiti, tollerati, fuori luogo e fuori orario che non debbono essere tollerati. Ci sono degli orari di conferimento, devono essere rispettati, questo è quanto. Noi capiamo che le esigenze delle attività sono notevoli, gli spazi sono pochi, cerchiamo di incrementare i servizi con un servizio pomeridiano che comunque passa tutti i giorni. C'abbiamo la raccolta H24, a maggio inizierà il servizio serale, insomma, cerchiamo di dare tutte le possibilità per garantire un conferimento quanto più comodo possibile, però fin quando i servizi non vengono attivati tutti quanti dovrebbero, nell'interesse di tutto il paese, cercare di rispettare una norma molto semplice che dice che i rifiuti vanno conferiti oltre un certo orario, dopo le dieci di sera.

Detto questo, ripeto, sulla partita dei rifiuti ci giochiamo veramente qualcosa di importante. Noi stiamo combattendo perché riteniamo giuste quelle che sono le nostre considerazioni. Un solo esempio per farvi capire, oggi una società in house che realizza delle perdite di gestione devono essere coperte con i soldi dei cittadini e noi oggi finalmente siamo venuti fuori dal Consorzio perché avevano delle perdite e grazie all'attività dell'Assessore al contenzioso siamo riusciti a chiudere con un accordo transattivo e siamo fuori da questa partita, ma ci sono Comuni che ancora oggi devono dover riconoscere dei debiti fuori bilancio nei loro bilanci, nei loro capitoli perché devono ripianare le perdite dei Consorzi. Questa potrebbe essere un'eventualità che può verificarsi nel momento in cui noi andiamo verso una gestione in house con una società che, vi lascio immaginare, debba gestire tutto il ciclo dei rifiuti, quindi non cosa da poco, da Positano a Vietri.

Questo era per divagare, però adesso stiamo approvando le tariffe che, come dicevo prima, riportano una riduzione anche dovuto al miglioramento del servizio di raccolta differenziata, quindi siamo ai limiti ma quasi, diciamo, dentro a quello che è il parametro per considerare un Comune riciclone, per cui credo che il risultato, che è quello che ci dicevamo negli scorsi Consigli Comunali, dove ci furono delle problematiche, ma questo era in virtù di un miglioramento e di ottenere questo risultato, penso che oggi bisogna prendere atto che è stato raggiunto. Si vota.

Si procede alla votazione per alzata di mano.

SINDACO

Favorevoli. Sempre 8. Contrari 3.

Immediata eseguibilità.


Si procede alla votazione per alzata di mano.

SINDACO

Favorevoli 8. Contrari 3.







Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to dott. Giuseppe Guida

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Roberto Franco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web www.comune.positano.sa.it il giorno 26.05.2025 con il numero ⁸⁷⁸..... di Registro Generale delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 26 maggio 2025

IL MESSO COMUNALE
f.to Enzo Rispoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28.04.2025, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (articolo 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 26 maggio 2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
f.to dott. Michele Cappiello

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

li 26 maggio 2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
dott. MICHELE CAPPIELLO



[Handwritten signature of Michele Cappiello]